



Verband Schweizerischer Sicherheitsdienstleistungs-Unternehmen
Association des entreprises suisses de services de sécurité
Associazione imprese svizzere servizi di sicurezza
Association of Swiss Security Service Companies

Regolamento

concernente l'esame di professione

d'agente di sicurezza e di sorveglianza
con attestato professionale federale (ASS)

e

d'agente di protezione di persone e di beni
con attestato professionale federale (APB)

Edizione 2006

Indice

1	Disposizioni generali.	5
2	Organizzazione	6
3	Pubblicazione, iscrizione, ammissione e spese	7
4	Svolgimento dell'esame	10
5	Materie d'esame	12
6	Valutazione e note	13
7	Superamento e ripetizione dell'esame	14
8	Attestato professionale, titolo e procedura	15
9	Copertura delle spese d'esame	17
10	Disposizioni finali	17
11	Emanazione	18

Basandosi sugli articoli 51–57 della legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978 (detta di seguito legge federale) e sugli articoli 44–50 dell'ordinanza sulla formazione professionale del 7 novembre 1979, l'organo responsabile emana, in base all'art. 1, il seguente regolamento.

1 Disposizioni generali

Dove viene utilizzata una terminologia al maschile, è sottintesa la formulazione al femminile.

Art. 1 Organo responsabile, promotore

La seguente associazione costituisce l'organo responsabile:

Associazione imprese svizzere servizi di sicurezza (AISS).

L'organo responsabile sopra citato è promotore competente per tutta la Svizzera.

Art. 2 Scopo dell'esame

Il candidato dà prova di possedere le necessarie conoscenze specialistiche e la necessaria sensibilità professionale nei seguenti campi:

Agente di sicurezza e di sorveglianza con attestato professionale federale (ASS)

- Sorveglianza e controllo d'oggetti e persone
- Assistenza ad impianti tecnici
- Controllo della circolazione stradale

Agente di protezione di persone e di beni con attestato professionale federale (APB)

- Protezione e sorveglianza di persone e beni
- Organizzazione ed esecuzione di protezione di persone e di beni con e senza armi

2 Organizzazione

Art. 3 Composizione della Commissione d'esame

- 1 Lo svolgimento dell'esame è affidato ad una Commissione d'esame composta da 7 fino a 9 membri scelti dal Comitato direttivo dell'organo responsabile. I membri della Commissione d'esame restano in carica per un periodo della durata di 4 anni.
- 2 La Commissione d'esame si autocostituisce. Essa può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voti, quello del presidente è determinante.

Art. 4 Compiti della Commissione d'esame

- 1 La Commissione d'esame:
 - a) emana la direttiva¹ e le ulteriori disposizioni d'applicazione del regolamento d'esame;
 - b) fissa le tasse d'esame secondo il regolamento delle tasse del 31.12.97 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (di seguito UFFT);
 - c) fissa la data e il luogo dell'esame;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e organizza l'esame;
 - f) nomina e impiega i direttori d'esame e gli esperti;
 - g) decide sull'ammissione all'esame;
 - h) decide sul rilascio dell'attestato professionale;
 - i) tratta le domande e i ricorsi;
 - j) si occupa della contabilità e della corrispondenza.
- 2 La Commissione d'esame può delegare alcuni compiti e la gestione al direttore dell'AISS.

¹ La direttiva d'applicazione può essere richiesta presso il secretariato dell'AISS.

Art. 5 Pubblico / sorveglianza

- 1 L'esame sottostà alla sorveglianza della Confederazione e non è pubblico. In casi particolari, la Commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2 L'UFFT è invitato agli esami e gli viene trasmessa la relativa documentazione.

3 Pubblicazione, iscrizione, ammissione e spese

Art. 6 Pubblicazione

- 1 L'esame viene pubblicato almeno 6 mesi prima dell'inizio.
- 2 La pubblicazione deve perlomeno indicare:
 - le date degli esami,
 - la tassa d'esame,
 - il recapito per l'iscrizione,
 - il termine d'iscrizione,
 - le condizioni d'ammissione.

Art. 7 Iscrizione

- 1 All'iscrizione inoltrata per tempo, devono essere allegati:
 - a) un elenco della formazione e delle esperienze professionali fin qui acquisite;
 - b) una copia dell'estratto del casellario giudiziale non più vecchio di 3 mesi;
 - c) copie dei documenti e dei certificati di lavoro richiesti per l'ammissione;
 - d) indicazioni sulla lingua nella quale il candidato desidera essere esaminato.

Art. 8 Ammissione

- 1 Viene ammesso all'esame chi, al momento dell'iscrizione, soddisfaceva le seguenti condizioni:
 - a) Disposizioni generali
 - un breve curriculum vitae con le indicazioni sulla formazione e sull'esperienza professionale acquisite;
 - le copie di titoli di studio e/o di certificati di lavoro;
 - una copia dell'estratto del casellario giudiziale non più vecchio di 3 mesi (senza eccezioni) senza iscrizioni o con iscritta al massimo una contravvenzione (nessun crimine o delitto);
 - b) Agente di sicurezza e sorveglianza con attestato professionale federale (ASS)
 - con attestato di fine tirocinio (o formazione equivalente riconosciuta): 2 anni (equivalenti ad almeno 3200 ore lavorative) di pratica professionale nel servizio di sicurezza e sorveglianza;
 - o senza attestato di fine tirocinio: 4 anni (equivalenti ad almeno 6400 ore lavorative) di pratica professionale nel servizio di sicurezza e sorveglianza;
 - o con attestato professionale federale d'agente di protezione persone e beni (APB);
 - ha compiuto almeno 22 anni;
 - c) Agente di protezione di persone e di beni con attestato professionale federale (APB)
 - con attestato di fine tirocinio (o formazione equivalente riconosciuta): 2 anni (equivalenti ad almeno 3200 ore lavorative) di pratica professionale nel servizio di sicurezza e sorveglianza di cui almeno 200 ore lavorative nell'ambito della protezione di persone e beni;
 - o senza attestato di fine tirocinio: 4 anni (equivalenti ad almeno 6400 ore lavorative) di pratica professionale nel servizio di sicurezza e sorveglianza di cui almeno 200 ore lavorative nell'ambito della protezione di persone e beni;

- o con attestato professionale federale d'agente di sicurezza e sorveglianza (ASS);
 - è in possesso di una tessera di CPR (rianimazione cardio-polmonare) valida;
 - è in possesso di una licenza di condurre della categoria B;
 - ha svolto un corso di guida riconosciuto dall'AISS (vedi promemoria);
 - è in possesso di un permesso di porto d'arma per armi da pugno (pistola, rivoltella) valido o ha svolto 2 anni di impiego «istituzionale» (p. es. nel Corpo delle Guardie di fortificazione o nella Guardia svizzera del Papa);
 - ha compiuto almeno 22 anni.
- 2 L'ammissione all'esame decade qualora la tassa non fosse stata pagata entro i termini previsti.
 - 3 L'UFFT decide in merito al riconoscimento di certificati o attestati esteri.
 - 4 La decisione in merito all'ammissione o meno all'esame è comunicata al candidato per iscritto. Ogni decisione negativa deve contemplare una motivazione e le possibilità giuridiche di ricorso, indicare cioè l'autorità di ricorso e il termine di presentazione del ricorso.

Art. 9 Spese

- 1 Dopo aver ricevuto conferma della sua ammissione, il candidato versa la tassa d'esame. L'eventuale contributo per le spese del materiale verrà richiesto in separata sede.
- 2 Ai candidati che si ritirano entro i termini prescritti secondo l'art. 11 o che devono ritirarsi dagli esami per motivi validi, verrà rimborsato l'importo pagato dedotte le relative spese.
- 3 Chi non supera l'esame, non ha alcun diritto al rimborso della tassa.
- 4 La tassa d'esame per i candidati ripetenti verrà fissata, di caso in caso, dalla Commissione d'esame che terrà conto del numero di materie da ripetere.
- 5 Per la stesura dell'attestato professionale e per l'iscrizione dei suoi titolari nel registro, l'UFFT percepisce una tassa. Questa tassa è a carico dei candidati.

- 6 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4 Svolgimento dell'esame

Art. 10 Convocazione

- 1 Di regola l'esame viene svolto due volte all'anno, a condizione che dopo la pubblicazione almeno 15 candidati soddisfino le condizioni d'ammissione.
- 2 Il candidato può farsi esaminare in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 3 Il candidato viene convocato almeno 4 settimane prima dell'inizio degli esami. La convocazione deve menzionare:
 - a) il programma d'esame con l'indicazione precisa di luogo, data e ora dell'esame come pure i mezzi ausiliari autorizzati e da portare con sé;
 - b) l'elenco degli esperti.
- 4 Eventuali ricusazioni degli esperti devono essere inoltrate, con debita giustificazione, al presidente della Commissione d'esame almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'esame. Il presidente decide definitivamente e prende le misure necessarie.

Art. 11 Ritiro del candidato

- 1 Ogni candidato può ritirare la propria iscrizione entro 4 settimane dall'inizio dell'esame.
- 2 Dopo questo termine un ritiro è possibile solamente con un motivo valido.
Sono considerati motivi validi:
 - a) servizio militare o protezione civile;
 - b) malattia, infortunio o maternità;
 - c) lutto in famiglia.

- 3 Il ritiro deve essere immediatamente notificato in forma scritta all'ufficio di iscrizione all'attenzione della Commissione d'esame e deve essere debitamente giustificato.

Art. 12 Esclusione dall'esame

- 1 Viene escluso dall'esame chi:
 - a) utilizza mezzi ausiliari non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare gli esperti;
 - d) falsifica la documentazione d'iscrizione;
 - e) nel lasso di tempo fra l'iscrizione all'esame e il primo giorno d'esame subisce un'iscrizione nel casellario giudiziale per crimine o delitto.
- 2 L'esclusione dall'esame compete alla Commissione d'esame. Fino al momento in cui non vi sarà una decisione valida, il candidato ha il diritto di portare a termine l'esame con riserva.

Art. 13 Sorveglianza dell'esame, esperti

- 1 Almeno un esperto sorveglia scrupolosamente l'esecuzione dei lavori d'esame. Le osservazioni fatte devono essere annotate in forma scritta.
- 2 Almeno due esperti valutano i lavori d'esame orali e pratici e determinano di comune accordo la nota. Lo svolgimento dell'esame viene annotato in forma scritta.
- 3 Almeno due esperti valutano i lavori d'esame scritti e determinano di comune accordo la nota.
- 4 Gli esperti si ricusano se sono parenti stretti, oppure se sono o sono stati superiori o colleghi del candidato.
- 5 Un istruttore può anche essere impiegato come esperto d'esame.

Art. 14 Seduta finale e attribuzione delle note

- 1 Nel corso di una riunione che avviene al termine degli esami la Commissione d'esame decide in merito al superamento o meno degli stessi. Il rappresentante dell'UFFT è invitato a questa seduta.

- 2 I parenti stretti, coloro che sono o sono stati superiori o colleghi del candidato devono ricusarsi al momento della decisione in merito all'attribuzione dell'attestato professionale.

5 Materie d'esame

Art. 15 Materie d'esame

- 1 L'esame porta sulle materie seguenti e dura (ore):

No	Materia d'esame	scritto	orale	pratico
Materie comuni				
1	Conoscenze aziendali	0,75		
2	Diritto	1,0	0,5	
3	Competenze sociali	0,5	0,5	
4	Conoscenze del settore	0,75		
Materie specifiche ASS				
5	Conoscenze specifiche ASS	2,0		
6	Compiti pratici ASS			2,0
Materie specifiche APB				
7	Conoscenze specifiche APB	2,0		
8	Compiti pratici APB			2,0
Totale ore ramo/attestato		5,0	1,0	2,0

Nell'ambito delle singole materie alcune parti dell'esame possono essere svolte con l'ausilio di computer. La durata di tali esami programmati può differire da quella regolamentare.

- 2 Ogni materia d'esame può essere suddivisa in voci ed eventualmente in sottovoci. La Commissione d'esame definisce queste suddivisioni e la loro ponderazione.

- 3 Al candidato che è già in possesso di uno dei due attestati professionali, non vengono più richieste le materie comuni (da 1 a 4).

Art. 16 Esigenze d'esame

La descrizione dettagliata delle esigenze d'esame è contenuta nella direttiva d'applicazione, art. 4 cpv. 1 lett. a. Per il resto l'esame deve rispecchiare le esigenze pratiche.

6 Valutazione e note

Art. 17 Valutazione

- 1 Le note delle singole voci e sottovoci vengono valutate con punti interi o mezzi punti, conformemente all'articolo 18.
- 2 La nota di ogni singola materia è determinata dalla media di tutte le note delle singole voci. Essa è arrotondata ad un decimale. Se non vi sono diverse voci e il metodo di valutazione porta direttamente alla nota della materia, questa viene attribuita secondo l'art. 18.
- 3 La nota complessiva è data dalla media delle note di tutte le materie. Essa è arrotondata ad un decimale.

Art. 18 Valore delle note

- 1 Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. La nota 4 e quelle superiori indicano prestazioni sufficienti; le note inferiori a 4 indicano prestazioni insufficienti. Non sono ammesse altre note intermedie che i mezzi punti.

2 Graduatoria delle note

Nota	Caratteristiche della prestazione
6	qualitativamente e quantitativamente molto buono
5	buono, corrisponde alle esigenze
4	corrisponde ai requisiti minimi
3	debole, incompleto
2	molto debole
1	inutilizzabile o non eseguito

7 Superamento e ripetizione dell'esame

Art. 19 Condizioni per il superamento dell'esame

- 1 L'esame ASS è superato, se:
 - a) la nota complessiva di tutte le materie non è inferiore a 4,0;
 - b) le note delle materie 5 e 6 non sono inferiori a 4,0; una di queste due note può essere di 3,5 se la nota complessiva di tutte le materie è almeno di 4,5;
 - c) solo una delle note delle materie da 1 a 4 è inferiore a 4,0 e comunque nessuna nota è inferiore a 3,0.
- 2 L'esame APB è superato, se:
 - a) la nota complessiva di tutte le materie non è inferiore a 4,0;
 - b) le note delle materie 7 e 8 non sono inferiori a 4,0; una di queste due note può essere di 3,5 se la nota complessiva di tutte le materie è almeno di 4,5;
 - c) solo una delle note delle materie da 1 a 4 è inferiore a 4,0 e comunque nessuna nota è inferiore a 3,0.
- 3 L'esame non è comunque superato se il candidato:
 - a) non si ritira per tempo;
 - b) non si presenta agli esami senza addurre motivi validi;
 - c) dopo avere iniziato gli esami si ritira senza addurre motivi validi;
 - d) dev'essere espulso dagli esami.

Art. 20 Certificato d'esame

La Commissione d'esame rilascia ad ogni candidato un certificato d'esame, che deve perlomeno menzionare:

- a) le note delle singole materie d'esame;
- b) il superamento o meno dell'esame;
- c) le possibilità di ricorso in caso di mancato rilascio dell'attestato.

Art. 21 Ripetizione dell'esame

- 1 Chi non ha superato l'esame è ammesso al prossimo esame ordinario al più presto dopo un anno.
Se non dovesse superare neppure il secondo esame, il candidato potrà essere ammesso ad un terzo ed ultimo esame al più presto trascorsi 3 anni dal primo esame.
- 2 Il secondo esame si limita a quelle materie in cui il candidato nel corso del primo esame non abbia ottenuto almeno la nota 5,0; il terzo esame invece verterà su tutte le materie del secondo esame.
- 3 Per l'iscrizione e l'ammissione valgono le medesime condizioni come per il primo esame.

8 Attestato professionale, titolo e procedura

Art. 22 Titolo e pubblicazione

- 1 Chi ha superato l'esame ottiene l'attestato professionale federale. Quest'attestato è rilasciato dall'UFFT e viene firmato dal direttore dell'UFFT e dal presidente della Commissione d'esame.
- 2 Il titolare dell'attestato professionale è autorizzato a portare il seguente titolo protetto:
 - a) ASS:
Agente professionale di sicurezza e di sorveglianza
con attestato professionale federale (ASS)
Agent professionnel/Agente professionnelle de sécurité et
de surveillance avec brevet fédéral (ASS)
Fachmann/Fachfrau für Sicherheit und Bewachung
mit eidgenössischem Fachausweis (FSB)

b) APB:

Agente professionale di protezione di persone e di beni
con attestato professionale federale (APB)

Agent professionnel/Agente professionnelle de protection
de personnes et de biens avec brevet fédéral (APB)

Fachmann/Fachfrau für Personen- und Objektschutz
mit eidgenössischem Fachausweis (FPO)

- 3 I nomi dei titolari dell'attestato professionale vengono pubblicati e iscritti in un registro tenuto dall'UFFT, che può essere consultato da tutti, rispettando le disposizioni legali sulla protezione dei dati.
- 4 Solo i titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il titolo protetto. Chiunque porta o utilizza il titolo protetto o un titolo che possa dare adito all'impressione che sia stato superato l'esame, senza averlo di fatto superato, è punito a norma di legge.

Art. 23 Ritiro dell'attestato professionale

- 1 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente, riservandosi il diritto di procedere penalmente.
- 2 La decisione dell'UFFT può essere contestata entro 30 giorni dalla sua notificazione presso la Commissione di ricorso del Dipartimento federale dell'economia (DFE).

Art. 24 Diritto di ricorso

- 1 Contro le decisioni della Commissione d'esame relative alla non ammissione all'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla sua notificazione. Il ricorso deve contenere le allegazioni del ricorrente ed essere debitamente motivato.
- 2 L'UFFT decide in prima istanza sui ricorsi. La sua decisione potrà essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notificazione presso la Commissione di ricorso del DFE che deciderà in ultima istanza.

9 Copertura delle spese d'esame

Art. 25 Indennità, rendiconto

- 1 Il promotore (vedi art.1) fissa, tramite il Comitato, le indennità per i membri della Commissione d'esame e per gli esperti.
- 2 Il promotore (vedi art.1) si assume le spese dell'esame nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre donazioni.
- 3 Il contributo della Confederazione è fissato dall'UFFT in base al rendiconto, che gli viene inviato conformemente alle sue direttive.

10 Disposizioni finali

Art. 26 Abrogazione delle disposizioni legali precedenti

Il regolamento del 23 novembre 1999 concernente l'esame di professione d'agente di sicurezza e di sorveglianza con attestato professionale federale (ASS) è abrogato.

Art. 27 Disposizione transitoria

Il primo esame in base al presente regolamento si svolgerà durante il secondo semestre 2003.

I ripetenti secondo il precedente regolamento del 23 novembre 1999 ricevono la possibilità di una prima, rispettivamente una seconda ripetizione negli anni 2004 e 2006.

Art. 28 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con la sua approvazione da parte del Dipartimento federale dell'economia.

I promotori (vedi art.1) sono incaricati della sua esecuzione.

11 Emanazione

Associazione imprese svizzere servizi di sicurezza (AISS)

Berna, 26.3.2003

sig. H. Winzenried, presidente

Il presente regolamento è approvato.

Dipartimento federale dell'economia

Berna, 12.6.2003

sig. J. Deiss, Consigliere federale